

**Tribunale di Benevento**

**Ufficio crisi d'impresa e insolvenza**

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Letizia D'Orsi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per omologa del piano familiare di ristrutturazione dei sovraindebitati rubricato sub n.33-1/2021 promosso ad istanza di :

Amore Giovanni, nato a Dugenta il 25.01.1961, ivi residente via Terranzano, 20 (c.f. MRAGNN61A25D380W)

e

Amore Maria Rosaria nata a Cassino il 22.10.1989 residente a Degenta, via Terranzano, 20 (c.f. MRAMRS89R62C034G) con l'assistenza del gestore della crisi dott. Antonio Rosiello.

Considerato in fatto che :

con atto depositato il 10 marzo 2023 i ricorrenti - padre e figlia- assistiti come in epigrafe, hanno chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore declinato nei sensi di seguito trascritti: *"Il debito verso la banca Ing viene regolato per intervenuto accordo a latere, con il versamento di un acconto iniziale di € 2.500,00 e il pagamento di 213 rate mensili di € 650,00 ciascuna. Nell'evitare di tenere aperta la procedura per un periodo troppo lungo, la proposta prevede che la soddisfazione dei creditori, escluse le spese prededucibili, è stimata in circa 6 anni. Per questo il debito verso la banca Ing, sarà regolato in vigenza di piano per n. 73 rate mensili; al termine della procedura il debitore continuerà a pagare la banca per le restanti 140 rate mensili (cfr. accordo sottoscritto). Per quanto indicato la proposta dei degli istanti prevede: - Il pagamento integrale delle spese di procedura; - Il pagamento integrale dei creditori privilegiati e parziale del creditore ipotecario banca Ing, dopo aver pagato le spese prededucibili; - Il pagamento parziale dei creditori chirografari, dopo aver soddisfatto i primi; La durata complessiva del piano è stimata in circa 6 anni"*

il Tribunale con decreto dell'8 maggio 2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art 70 ccii , previa concessione delle misure protettive richieste.

All'esito del deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, il Gestore della Crisi ha depositato la relazione di cui al sesto comma art. 70 cit, nella quale ha dato atto che nel termine fissato, sono state formulate osservazioni al piano ed alla proposta, allegando le relative memorie da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Banca BNL spa.

L'Ader con pec del 30.05.2023, comunicava l'esistenza di un debito portato dalla cartella di pagamento n. 01720230001180884000, relativo ad una maggiore Irpef da "controllo formale da 36 - ter" per l'anno di imposta 2016 iscritta a ruolo e consegnata all'Ader successivamente al deposito della proposta, per il complessivo importo di € 915,90.

La BNL spa creditore chirografario, con pec del 12.6.2023, ha eccepito la carenza dei presupposti ex art 69 ccii "poiché il consumatore, Sig. Amore, con il suo comportamento avrebbe determinato la situazione di sovraindebitamento con "colpa grave, ovvero quale colpa generica, in quanto al momento della sottoscrizione dei contratti di finanziamento possedeva tutti gli elementi per valutare l'adempimento delle obbligazioni assunte", deduceva altresì che il credito da cessione del quinto dello stipendio/pensione per il finanziamento n. 162284 del 2014, dovesse essere soddisfatto per intero senza concorrere al pari degli altri creditori chirografari.

Il Gestore della crisi, preso atto della precisazione formulata dall'ADER e ritenuta la fondatezza di quanto segnalato, proponeva - condivisibilmente - di aggiungere all'esposizione debitoria già nota anche l'ulteriore importo innanzi detto con contestuale modifica del piano.

In definitiva, il piano e la proposta formulata dai ricorrenti prevede che:

Il compenso dell'Occ, nonché del gestore da soddisfare al 100%, pattuito per complessivi € 6.000,00 oltre oneri quale somma in prededuzione, diversamente da quanto previsto nell'originario piano, sarà pagato nella misura del 50% come acconto sarà pagato a decorrere dal mese successivo all'omologa in nove rate;, mentre il saldo a partire dall'ottantanovesima rata successiva all'omologa e fino alla novantottesima rata (art. 71 co. 4 ccii);

Il pagamento del creditore ipotecario Ing Bank sarà pagato in vigenza di piano per n. 73 rate mensili di € 650,00 ognuna e poi successivamente e al termine del piano il debitore continuerà a pagare le restanti n. 140 rate mensili di pari importo come da espressa pattuizione sottoscritta inter partes ed allegata in atti e come da esplicita dichiarazione di accettazione da parte del predetto creditore con nota depositata il 16 dicembre 2023 ( "la ING Bank dichiara di accettare la proposta formulata, depositata e comunicata per il pagamento delle n.73 rate mensili - intra piano, contemporaneamente al pagamento degli altri creditori, mentre il resto del pagamento delle rate di n.140, avverrà fuori dal piano come previsto dall'accordo sottoscritto" cfr. dichiarazione cit.);

I creditori privilegiati saranno soddisfatti integralmente a partire dal decimo mese successivo all'omologa e fino alla ventesima mensilità;

I creditori chirografari, ivi inclusa la cessione del quinto di Bnl, saranno soddisfatti nella misura del 30%, con pagamenti da eseguire a partire dal ventunesimo mese successivo all'omologa e fino all'ottantottesima rata;

La somma mensile che il debitore metterà a disposizione del piano, decurtate le spese per il sostentamento familiare, è di € 1.014,00 di cui euro 650,00 mensili



sono corrisposte in favore della Ing Bank in adempimento dell'accordo sottoscritto con detta creditrice, euro 364,00 saranno corrisposte per il pagamento dei creditori inseriti nel piano secondo le percentuali innanzi dette.

Il tempo di soddisfazione stimato previsto dal piano come modificato è di circa 8 anni.

Quanto alle osservazioni formulate dalla creditrice BNL deve qui richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Stante che il disposto dell'art. 69, secondo comma, C.C.I., con riferimento ad una proposta costituente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, preclude al creditore che ne *“ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 85”* la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare *“la convenienza”* della proposta, si deve ritenere che il soggetto finanziatore, che non abbia adeguatamente valutato, come avrebbe dovuto, al momento della concessione di un prestito, attraverso la consultazione della Centrale Rischi, il merito creditizio della richiedente, possa comunque, ciononostante, opporsi all'omologa, contestando non già la convenienza della proposta quanto l'ammissibilità e fattibilità del piano ( cfr. Trib. Roma 5 aprile 2023) . Sicchè , ritenuta la legittimità della contestazione formulata dalla BNL sul punto della dedotta inammissibilità della domanda, ne va dichiarata l'infondatezza nel merito. Ed invero la specifica verifica sul punto è affidata al Gestore dell crisi che a norma dell'art 68, 3°comma, CCII, : *“..nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Nel caso di specie, si legge nella relazione del gestore che :



Il creditore Bnl come già riportato nella relazione depositata, con il finanziamento dell'anno 2015, non avrebbe valutato il "merito creditizio", calcolato come previsto dall'art. 68 co. 3 ccii.

anno	reddito disponibile	spesa mensile	rata mutuo ing (2011)	rata bnl cessione del quinto (2014)	rata findomestic carta di credito (2014)	rata bnl prestito personale (2015)	differenza
2011	2.230,00 €	1.272,11 €	353,52 €				604,37 €
2014	2.200,00 €	1.365,21 €	353,52 €	250,00 €	141,70 €		89,57 €
2015	2.200,00 €	1.524,97 €	353,52 €	250,00 €	141,70 €	316,10 €	- 386,29 €

Le risultanze, emergenti dalla relazione, certificate nello schema sopra riportato, rendono evidente che nel caso di specie il finanziamento erogato dalla BNL nell'anno 2015 ha determinato l'aggravamento della situazione di indebitamento del ricorrente Amore Giovanni posto che la somme finanziata comportava rate di rimborso superiori alle possibilità di pagamento dei debitori.

In ogni caso appare risolutivo evidenziare che il gestore, nelle relazioni depositate in atti, ha espressamente escluso che il sovraindebitamento dei ricorrenti sia agli stessi colposamente imputabile avendo il dott. Rosiello rimarcato che " il sig. Amore al momento della contrazione del finanziamento era ben consapevole di poter adempiere, potendo tra l'altro contare anche sulle entrate del proprio coniuge, che a gennaio del 2018 ha cessato la sua attività, comprimendo di fatto la sua possibilità ad onorare agli impegni assunti" ,ciononostante il ricorrente "ha continuato a pagare anche dopo la chiusura dell'attività della moglie, proprio con l'intento di porvi rimedio e lo ha fatto fino ...a settembre del 2019" ( cfr. relazione del gestore allegata al ricorso).

Può quindi affermarsi che, nel caso di specie, non sussistono condizioni soggettive ostative all'accesso dei ricorrenti alla presente procedura, non risultando che gli stessi hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ed essendosi certificato che gli stessi non sono stai già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda neppure vendo beneficiato della esdebitazione per due volte.

Quanto alla ammissibilità del ricorso con riferimento alla proposta falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, è sufficiente richiamare la norma di cui all'art. 67 co.3 C.C.I.I. ( "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno,



salvo quanto previsto dal comma 4”) per ritenere espressamente consentita una tale evenienza . Invero, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, come sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 65/2022, è “*volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c..*”.

*“La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il debitore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile”* (cfr. Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022 ).

Quanti poi al profilo della convenienza della proposta di ristrutturazione del debito, in luogo della alternativa liquidatoria, esso “ si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021) tenuto conto , invero, del dato normativo secondo cui “la proposta del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma” ( cfr. art 67 comma i CCII)..

Nel caso di specie, con riferimento alla posizione del creditore ipotecario ING BANK si osserva che l'ammontare del relativo debito, nascente da contratto di mutuo ipotecario immobiliare n. 70100414914 del 8.09.2011, è pari in origine ad euro 144.577,09, importo che all'esito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 1.3.2023 (ovvero prima del deposito del ricorso ex art 67 ccii) prevedente il pagamento di € 1.000,00 alla sottoscrizione ed euro € 1.500,00 in due rate ciascuna ad Aprile e Maggio 2023, è all'attualità ridotto ad euro 140.950,00, di cui , secondo la proposta definitivamente precisata dai ricorrenti ed espressamente accettata dal creditore ipotecario, la somma di € 47.450,00 sarà corrisposta intra piano in 73 rate mensili consecutive di € 650,00 ognuna e la somma residua di € 91.000,00, importo extra piano, sarà corrisposta in 140 rate mensili consecutive di € 650,00 ognuna.

Sicchè alcuna falcidia del debito è stata proposta al creditore ipotecario il quale ha , di contro, espressamente accettato di modificare il termine previsto per la restituzione della debitoria, complessivamente concordando il rimborso in 213 rate mensili di cui solo 73 ricomprese nel presente piano di ristrutturazione.

Di contro alcuna falcidia è prevista per i creditori aventi privilegio mobiliare, per i quali i ricorrenti hanno proposto la soddisfazione dell'intero ammontare della pretesa.

In conclusione la proposta ed il piano come formulati , soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e fattibilità richiesto dalla legge per l'omologazione, dovendosi rigettare l'opposizione proposta dalla BNL spa .



**P.Q.M.**

letto l'art. 70 ccii;

Rigettata l'opposizione proposta dalla BNL spa, omologa il piano di ristrutturazione familiare dei debiti dei ricorrenti Amore Giovanni e Amore Maria Rosaria come definitivamente precisato e riportato innanzi;

Dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ai sensi dell'art. 70 comma 8 CCII , curando tutti gli adempimenti di cui all'art 71 CCII.

Dispone la pubblicazione, entro 48 ore, della presente sentenza, a cura della Cancelleria, sul sito web del Tribunale previo oscuramento dei dati sensibili degli istanti e dei terzi.

Dichiara chiusa la procedura.

Benevento, 10/04/2024

Il Giudice Unico

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

